

FUTURO REMOTO

**FUTURO REMOTO 2016 - COSTRUIRE
PIAZZA DEL PLEBISCITO
6-10 OTTOBRE**

REGOLAMENTO DI MANIFESTAZIONE per I PARTECIPANTI

A. PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI ATTIVITÀ

Art. 1 La presentazione delle proposte di attività da svolgere nel Villaggio della Scienza deve obbligatoriamente avvenire rispondendo alla call pubblicata sul sito di Città della Scienza.

Art. 2 La risposta alla call dovrà avvenire inviando il form di presentazione delle proposte in formato Word o Open Office compilato in tutte le sue parti all'indirizzo mail futuroremoto@cittadellascienza.it. L'invio dovrà avvenire entro e non oltre il 31 maggio 2016 **(con decisione comunicata il 31 maggio, la scadenza del termine per l'invio delle proposte è stata prorogata al 10 giugno 2016)**. Saranno escluse tutte le proposte pervenute oltre il termine suindicato. L'oggetto della e-mail dovrà contenere la seguente dicitura: Futuro Remoto 2016. Proposta area Tematica: (indicare tema dell'iniziativa). Proponente: (indicare soggetto proponente).

Art. 3 Il form di presentazione delle proposte dovrà essere compilato in accordo con le indicazioni riportate in nota nel form stesso.

Art. 4 La mancata compilazione del form per la presentazione delle proposte di attività è condizione sufficiente all'esclusione della proposta.

Art. 5 Le proposte devono necessariamente rientrare in una delle quattro classi indicate nella call.

Art. 6 Le proposte possono prevedere postazioni standard o allestimenti speciali (vedi nota di compilazione IX).

Art. 7 Le proposte devono riguardare attività di tipo esperienziale e laboratoriale e devono prevedere, pena esclusione, il diretto e attivo coinvolgimento del pubblico.

Art. 8 La presentazione della proposta impegna il partner a sviluppare l'attività secondo quanto comunicato e a presentare tale attività al pubblico della manifestazione secondo le modalità indicate di seguito con l'implicita accettazione del presente regolamento.

Art. 9 L'accettazione delle proposte è subordinata alla valutazione del Comitato Scientifico di Futuro Remoto. Entro il 15 giugno 2016 **(a seguito della proroga della scadenza del termine della presentazione delle domande, tale termine è fissato al 20 giugno)** l'Organizzazione comunicherà l'elenco delle proposte ammesse.

B. NORME DI ACCESSO ALLA PIAZZA

Art. 10 È consentito l'accesso in piazza solo ai veicoli autorizzati da vigili urbani previa comunicazione del numero di targa. La comunicazione dovrà avvenire ai recapiti che saranno comunicati entro il 30 giugno 2016.

Art. 11 Le targhe di tutti i mezzi che devono trasportare allestimenti di grandi dimensioni (camion e ditte di allestimento) dovranno essere comunicati all'Organizzazione entro e non oltre il 15 settembre 2016.

Art. 12 Per le autovetture e per tutti i veicoli non autorizzati non è possibile alcuna sosta in piazza ma solo le operazioni di carico e scarico della merce. La Fondazione Idis è esentata da ogni responsabilità qualora il servizio dei Vigili Urbani impedissero l'ingresso in piazza.

Art. 13 Non è consentito accesso ai ciclomotori

C. ACCOGLIENZA

Art. 14 Entro il 30 settembre 2016, ad ogni partner espositore (di seguito indicato come partner) sarà assegnato e comunicato dall'Organizzazione uno spazio per esposizione in relazione ad esigenze generali.

Art. 15 All'arrivo in piazza, il partner si deve recare allo SPAZIO ACCOGLIENZA ESPOSITORI, situato in uno dei gazebi bianchi collocati all'ingresso di Piazza Plebiscito, lato Piazza Trieste e Trento dove:

- gli verrà comunicata l'ubicazione della propria esposizione
- con numero e nome dome, se all'interno di un dome
- con posizione in piazza se esposizione all'esterno

Art. 16 Se lo spazio assegnato si trova all'interno di un dome:

Il partner si dovrà recare al dome di pertinenza dove il responsabile dello spazio (chiaramente riconoscibile) indicherà la posizione assegnata all'interno del Dome.

Se lo spazio assegnato si trova all'esterno dei dome:

Il partner espositore si dovrà recare nella posizione indicata dai responsabili delle aree esterne.

Art. 17 Il partner dovrà provvedere autonomamente all'allestimento della propria esposizione munendosi preventivamente ed autonomamente di tutto quello necessario (prolunghe elettriche, sistemi di fissaggio, attrezzi, ecc).

Art. 18 In fase di allestimento della propria postazione il partner dovrà consegnare al responsabile del dome elenco dei materiali per i quali è stata richiesta copertura assicurativa. Il partner e il responsabile del padiglione procederanno congiuntamente alle verifiche relative alla presenza e allo stato dei materiali assicurati.

Art. 19 Al termine dell'allestimento (e non della manifestazione) il partner dovrà lasciare lo spazio pulito e libero da ingombri e dovrà provvedere a rimuovere imballi e altri materiali. Non sono previste aree di deposito.

D. ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI

Art. 20 L'Organizzazione comunicherà entro il 31 luglio un calendario per l'inizio ed il termine degli allestimenti e dei disallestimenti delle singole postazioni e i partner dovranno rispettare in modo tassativo tale calendario.

Art. 21 Gli Organizzatori, gli allestitori e gli espositori potranno accedere all'interno delle aree espositive muniti di badge rilasciato dalla Organizzazione presso lo stand SPAZIO ACCOGLIENZA ESPOSITORI.

Art. 22 La regolamentazione degli accessi in piazza con le auto per le operazioni di allestimento e disallestimento sarà comunicata in seguito, con nota specifica, e sarà, comunque, limitata a casi speciali.

Art. 23 L'Organizzazione si riserva in ogni caso la facoltà di prescrivere modifiche all' allestimento (variazioni circa l'ubicazione di spazi espositivi, elementi scenografici), qualora esigenze organizzative e/o di sicurezza lo richiedano, senza incorrere in alcuna responsabilità verso i partner.

Art. 24 Tutti i materiali utilizzati dai partner per l'allestimento dovranno avere caratteristiche di reazione al fuoco conformi a quanto attestato dall'utente nella specifica dichiarazione di conformità, non è ammessa nessuna deroga.

Art. 25 Il partner si assume l'obbligo di eseguire e far eseguire ogni lavorazione allestimento o impianto nel pieno rispetto delle norme per la corretta esecuzione di strutture ed impianti nonché in materia di prevenzione incendi, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 26 È fatto obbligo al partner di fornire ogni eventuale documentazione certificazione attestazione asseverazione relativa ai materiali agli impianti alle attrezzature ed agli allestimenti necessaria all'espletamento delle pratiche per il rilascio delle autorizzazioni di legge allo svolgimento dell'iniziativa.

Art. 27 L'Organizzatore si riserva di adottare in qualsiasi momento i provvedimenti che riterrà più opportuni, e che l'espositore dovrà immediatamente applicare, in tema di prevenzione incendi, igiene del lavoro, prevenzione infortuni e danni, incolumità dei partecipanti e dei visitatori. Questi ultimi procedimenti potranno essere portati a conoscenza degli espositori con qualsiasi mezzo, e prevarranno sulle disposizioni generali in precedenza adottate.

Art. 28 Lo smaltimento di materiali residui – in particolare di quelli speciali (quali moquette, legnami, plastiche e cellofan da imballaggio o residui di qualsiasi natura comprese le pellicole biadesive per la posa della pavimentazione tessile) – degli allestimenti e dei disallestimenti dovrà avvenire al termine di ogni singole fasi di lavorazione, a cura dei partner e delle ditte da essi incaricate degli allestimenti. Durante la manifestazione i rifiuti prodotti dovranno essere depositati negli appositi contenitori previa operazione di selezione e differenziata.

Art. 29 Si specifica che all'interno dei padiglioni non è possibile installare sistemi di amplificazione audio e microfoni, perché ciò comporterebbe un inquinamento acustico che penalizzerebbe le altre attività presenti nello stesso padiglione. Ad eccezione di speakerati di audiovisivi e multimediali necessari alla comprensione delle installazioni calibrati a volume idoneo alla manifestazione nel suo complesso. Inoltre non è possibile l'uso di videoproiezioni per problemi di inquinamento visivo a meno di installazioni speciali da concordare con l'organizzazione.

E. SVOLGIMENTO ATTIVITÀ

Art. 30 I partner si impegnano a svolgere le loro attività presso le postazioni nei giorni concordati con l'Organizzazione e da quest'ultima comunicati loro col calendario delle presenze che sarà pubblicato entro il 31 luglio 2016.

Art. 31 I partner dovranno garantire lo svolgimento delle loro attività senza interruzioni per l'intero orario di apertura della manifestazione (dalle ore 10.00 alle ore 22.00 il 7, 8 e 9 ottobre e dalle ore 10.00 alle ore 14.00 il 10 ottobre). Sono, naturalmente, ammesse turnazioni degli operatori presso le postazioni.

F. SERVIZI SICUREZZA E VIGILANZA

Art. 32 In piazza e nei dome, ai partner è messa a disposizione una rete wi-fi, previa richiesta e concessione di autorizzazione da farsi secondo le modalità e i tempi che saranno precisati in un allegato al presente documento di pubblicazione successiva.

Art. 33 La Fondazione IDIS provvederà al servizio di vigilanza durante gli orari di chiusura della manifestazione – dalle ore 22.00 di ogni giorno di apertura della manifestazione alle ore 10.00 del giorno successivo. Ai partner è fatto obbligo di vigilare le postazioni ed i materiali esposti durante gli orari di apertura al pubblico della manifestazione.

Art. 34 L'organizzazione provvederà ad assicurare tutti gli elementi che i diversi soggetti segnaleranno mediante la modulistica apposita che sarà predisposta e inviata a tutti i partner che ne faranno richiesta. La modulistica dovrà essere restituita compilata dai partner espositori entro il 15 settembre 2016. Si specifica che la copertura assicurativa avrà valore negli orari di chiusura della manifestazione (dalle 22.00 di sera alle 10.00 del mattino di ogni giorno della manifestazione) mentre gli elementi saranno a cura e sotto la responsabilità dei soggetti partecipanti durante gli orari di attività.

Art. 35 I partner si impegnano a presidiare le postazioni per l'intero orario di apertura della manifestazione al pubblico (dalle ore 10.00 alle ore 22.00 il 7, 8 e 9 ottobre e dalle ore 10.00 alle ore 14.00 il 10 ottobre) o in relazione alla presenza programmata.

Art. 36 Durante i giorni della manifestazione, ai soggetti partecipanti sarà richiesto di compilare un modulo con l'indicazione degli elementi lasciati in loco e per i quali è stata richiesta copertura assicurativa. Tale modulo dovrà essere consegnato al responsabile del padiglione sia in ingresso all'apertura giornaliera della manifestazione, sia in uscita (a partire dalle ore 22.00) a chiusura della manifestazione.

G. PRESCRIZIONI E DIVIETI

Art. 37 È fatto divieto ai partner di utilizzare per il fissaggio a pavimento di moquette o materiali similari, nastri biadesivi a forte aderenza. Comunque, tali supporti dovranno essere asportati al termine della manifestazione.

Art. 38 È fatto divieto ai partner di inchiodare – sia nelle aree coperte che in quelle scoperte – picchetti o quant'altro possa danneggiare i padiglioni e la pavimentazione esterna della piazza.

Art. 39 È fatto divieto ai partner di applicare carichi alle strutture dei padiglioni, appendere manifesti, pannelli ecc, se non concordati.

Art. 40 È fatto divieto ai partner di abbandonare negli spazi del Villaggio della Scienza parte degli allestimenti degli stand, quali moquette, legnami, plastiche e cellofan da imballaggio o residui di qualsiasi natura comprese le pellicole biadesive per la posa della pavimentazione tessile; (lo abbiamo già detto due volte!).

Art. 41 È fatto divieto ai partner di lavorare e/o verniciare elementi scenografici e o di qualsiasi altro genere all'interno dei padiglioni, a meno che non si utilizzino adeguate protezioni e tecniche di lavorazione atte ad evitare qualsiasi genere di danno alle persone, alla struttura ospitante ed agli elementi di arredo.

Art. 42 È fatto divieto ai partner di distribuire cibo non confezionato.

Art. 43 È fatto divieto ai partner di introdurre materiali pericolosi, sostanze infiammabili e non compatibili con le norme vigenti in merito di pubblico spettacolo e manifestazioni temporanee quali esplosivi, detonanti, asfissianti o comunque pericolosi.

Art. 44 È fatto divieto ai partner di coprire o rendere inagibili anche solo parzialmente idranti ed estintori collocati nei padiglioni e comunque dispositivi tecnici in genere.

Art. 45 È fatto divieto ai partner di esporre o distribuire ogni tipo di materiale (opuscoli, depliant, stampati, poster, piante, ecc.) in cui si potrebbe ravvisare anche (in modo non intenzionale, occasionale oppure indiretto) una critica, una lesione o un'offesa ad altri paesi, a religioni a persone.